

**STATUTO  
CONSORZIO  
D'IRRIGAZIONE  
"ROGGE TORTONESI"**



16446

Art. 1

**Natura giuridica - Sede**

1. E' costituito il Consorzio d'irrigazione " Rogge Tortonesi" tra il Comune di Tortona quale concessionario delle derivazioni d'acqua del Torrente Scrivia ed i proprietari di cui al successivo art.4, al fine dell'utilizzo delle acque stesse, della loro gestione e regolazione, della manutenzione dei canali adduttori, come meglio specificato nel successivo art. 2.
2. Il Consorzio "Rogge Tortonesi", di durata indeterminata, ha sede presso il Municipio di Tortona.
3. Il Consorzio "Rogge Tortonesi" ha natura giuridica di consorzio volontario di diritto civile.

Art. 2

**Finalità**

1. Il Consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali ai fini economici e sociali nell'ambito della complessiva opera di programmazione incidente sul territorio e sugli insediamenti umani ivi stabiliti, e dal presente Statuto.
2. In particolare provvede:
  - a) all'irrigazione in forma collettiva e alla manutenzione delle relative opere, nonché, su concessione dello Stato e della Regione, alla realizzazione di interventi pubblici di manutenzione straordinaria degli impianti per l'irrigazione collettiva o di nuovi impianti collettivi anche in attuazione degli obiettivi dei fondi strutturali dell'Unione Europea;
  - b) all'approvvigionamento di acqua a favore di privati e imprese con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;
  - c) allo svolgimento degli ulteriori compiti previsti per i consorzi di irrigazione dall'art.27 della L.36/1994;
  - d) allo svolgimento dei compiti ad essi conferiti ai sensi degli artt.1 e 11 della L.183/1989;
  - e) all'esecuzione di misure e monitoraggi idrologici, secondo specifici protocolli tecnici regionali;
  - f) alla collaborazione con le Autorità competenti per i controlli in materia di qualità delle acque, avvalendosi del proprio Personale addetto alla sorveglianza delle opere, nonché alla collaborazione con le Autorità competenti anche attraverso la stipula di apposite convenzioni per lo studio, la realizzazione e la gestione di iniziative nel settore delle risorse idriche, compresi la depurazione ed il riutilizzo delle acque reflue;
  - g) alla promozione del riordino fondiario e del riordino irriguo.
3. I soggetti costituenti il Consorzio conferiscono allo stesso, per il conseguimento delle finalità consortili, l'uso e la disponibilità dei canali irrigui di rispettiva spettanza; al raggiungimento delle finalità suesposte il Consorzio può provvedere altresì mediante la gestione di altre acque pubbliche avute in concessione o di acque di spettanza di Enti o singoli Proprietari avute in uso o acquistate.
4. Le spese per l'esercizio e la manutenzione delle opere irrigue e per il funzionamento del Consorzio sono ripartite tra gli utenti beneficiari iscritti nel catasto consorziale. Il riparto viene effettuato secondo i criteri indicati nel presente Statuto all'art. 9 e nel piano generale di riparto delle spese.

### **Art.3**

#### **Delimitazione del Comprensorio**

Il comprensorio del Consorzio Irriguo "Rogge Tortonesi" è quello accessibile alle acque del torrente Scrivia attraverso le rogge:

- Maghisello e sue diramazioni (Ronco, San Sisto, Cadè, etc.)
- Fraschetta e sue diramazioni (Marencano, Cerca, Vero etc.)
- Laciazzolo e sue diramazioni (Scaricatore roggia Laciazzolo, etc).

### **Art. 4**

#### **Catasto Consortile**

- 1) Fanno parte del Consorzio, e sono iscritti ad ogni effetto di legge e del presente Statuto nel catasto consorziale, i proprietari dei terreni, posti nel suindicato comprensorio, che sono irrigati o che possono esserlo con le acque indicate nel precedente art. 3, come risulta dall'allegato A. Fanno inoltre parte del Consorzio gli affittuari dei suddetti terreni che, à sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge e del presente statuto, abbiano ottenuto l'iscrizione nel catasto consorziale e nei ruoli di contribuenza per le spese di esercizio.
- 2) E' compito del proprietario dei terreni iscritti al catasto consortile segnalare al consorzio eventuali contratti di affitto e assimilati.

### **Art. 5**

#### **Recesso dal Consorzio**

Il consorziato può recedere dal Consorzio alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione; il recesso viene comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio stesso ed in ogni caso diviene automaticamente operativo dal primo giorno dell'esercizio successivo se comunicato entro i primi tre mesi dell'esercizio in corso; in caso contrario, avrà effetto a partire dal primo giorno del secondo esercizio successivo, salvo abbia in corso obbligazioni sia verso il Consorzio che verso i terzi, di cui il Consorzio sia, per quanto gli compete, reso garante.

### **Art. 6**

#### **Esclusione dal Consorzio**

1. L'esclusione nei modi e nei termini è deliberata dall'Assemblea nei confronti di chi abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione al Consorzio o che si sia reso insolvente verso il Consorzio o non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte verso il Consorzio stesso.
2. Le deliberazioni relative all'esclusione dei consorziati devono essere notificate dal Presidente agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro i quindici giorni successivi alla sua deliberazione.

### **Art. 7**

#### **Responsabilità dei consorziati receduti od esclusi**

I consorziati receduti od esclusi sono responsabili verso il Consorzio e verso i terzi per tutte le obbligazioni assunte sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese consortili di carattere generale effettuate fino alla data stessa.

## Art. 8

### Trasferimenti di proprietà

Il Consorzio ha un regolare catasto di identificazione di tutti i terreni irrigabili con le acque del torrente Scrivia compresi nel perimetro consorziale. Esso sarà tenuto costantemente aggiornato. I trasferimenti di proprietà dei terreni consorziati devono essere comunicati al Consorzio dai nuovi proprietari con l'indicazione ed eventuale presentazione, se richiesti, dei documenti relativi.

## Art. 9

### Contribuzioni e ripartizioni spese

1. Il Comune di Tortona, al fine di facilitare l'avvio del Consorzio erogherà, nei primi tre anni di attività dello stesso, contributi volontari da determinarsi di volta in volta in sede di redazione del bilancio comunale.
2. Le contribuzioni di esercizio degli iscritti nel catasto consorziale sono stabilite nella misura necessaria a coprire le spese di gestione, di distribuzione dell'acqua, nella proporzione del beneficio conseguito.
3. Sono a carico del Comune di Tortona le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei tratti di canali irrigui che attraversano l'abitato ed evidenziati in rosso nell'allegata planimetria (all.B).
4. Le spese di costruzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria di tratte di canali che vengano da chiunque coperte, nonché la lodevole conservazione dei manufatti relativi, sono di competenza di chi, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione alle condizioni dallo stesso stabilite, avrà eseguito le relative opere.

## Art. 10

### Irrigazione dei terreni

1. L'irrigazione si opera tra gli utenti agricoli periodicamente con turno da determinarsi secondo le risultanze tecniche e il deliberato dell'Assemblea. Diversi e precisi accordi saranno stipulati con apposite convenzioni per le utenze industriali.
2. L'uso dell'acqua per scopi agricoli compete dal 1 Aprile al 30 Settembre, giuste precise competenze di turno e di orario di somministrazione per ogni utente, risultante da documento approvato dall'Assemblea.

## Art. 11

### Organi del Consorzio

Gli organi del Consorzio sono:

- a) l'Assemblea dei Consorziati
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente

## Art. 12

### Composizione dell'Assemblea dei consorziati

L'Assemblea dei consorziati è composta da tutti i consorziati iscritti al catasto consorziale da almeno 15 giorni antecedenti alla data dell'Assemblea.

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti gli iscritti nelle relative liste elettorali che si trovano in possesso dei requisiti prescritti dalle singole cariche.

Cessano dalle cariche coloro che perdono i requisiti per essere eletti alle cariche stesse.

Non possono essere eletti dall'Assemblea dei consorziati:

- a) i non appartenenti al Consorzio;

- b) gli impiegati e gli stipendiati del Consorzio;
- c) chi ha liti pendenti con il Consorzio;
- d) chi è moroso nel pagamento dei contributi consorziali ovvero chi, avendo altri debiti liquidi ed esigibili verso il Consorzio, sia stato legalmente messo in mora;
- e) chi ha appalto di lavori e forniture consorziali;
- f) gli Amministratori del Comune.

### **Art. 13**

#### **Compiti dell'Assemblea dei consorziati**

1. L'Assemblea dei consorziati:
  - a) adotta la deliberazione di approvazione e modifica dello Statuto e dei Regolamenti;
  - b) nomina il Presidente, il Vice-Presidente e i membri di sua competenza del Consiglio di Amministrazione;
  - c) nomina due componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, scegliendoli tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti, determinandone le indennità anche per i componenti di nomina comunale;
  - d) delibera il piano generale di irrigazione;
  - e) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
  - f) nomina il Collegio degli Arbitri;
  - g) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dalle legislazioni statali e regionali;
  - h) ha facoltà di sciogliere il Consorzio;
  - i) esamina le domande di ammissione di nuovi consorziati e ne delibera in merito;
2. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei consorziati in prima convocazione, e con la presenza di qualunque numero dei consorziati in seconda convocazione.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei consorziati presenti.
4. Le deliberazioni di cui alla lettera a) e h) del comma 1 del presente articolo sono assunte con la maggioranza dei 2/3 dei consorziati in prima convocazione e dei 2/3 dei partecipanti in seconda convocazione all'Assemblea.

### **Art. 14**

#### **Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che provvede alla gestione del Consorzio, esercitando le funzioni allo stesso attribuite dal presente Statuto e dalle legislazioni statali e regionali vigenti.

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da 8 (otto) membri, di cui nr. 5 eletti dall'Assemblea dei consorziati in base all'art. 12 e nr. 3 designati dal Sindaco del Comune di Tortona, sentite le forze politiche, e dei quali almeno uno sarà espressione della minoranza.
2. L'Assemblea dei consorziati nomina un Vice Presidente del Consiglio scegliendolo tra gli 8 componenti del Consiglio medesimo.

### Art.15

#### Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente. Presiede l'Assemblea dei consorziati e il Consiglio di Amministrazione ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dalle legislazioni statali e regionali vigenti.
2. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

### Art.16

#### Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno nominato dal Sindaco di Tortona, sentite le forze politiche, fra gli iscritti nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti.
2. Al membro anziano iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti è affidata la presidenza del Collegio.
3. Il collegio dei revisori dei conti:
  - a) esamina il bilancio e il conto consuntivo, predisponendo le relative relazioni illustrative;
  - b) vigila sulla regolare tenuta della contabilità del consorzio e ne riferisce semestralmente agli organi consorziali;
  - c) svolge le funzioni attribuitegli dagli Artt. 2397 e seguenti del Codice Civile;
  - d) esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto.

### Art.17

#### Collegio degli arbitri

1. Il Collegio degli Arbitri è composto da tre membri effettivi almeno uno dei quali dovrà essere un tecnico esperto in materia agronomica e/o idraulica, nominati dall'Assemblea dei consorziati e scelti anche tra non consorziati: essi durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.
2. Il Collegio nomina, scegliendolo nel proprio seno, un Presidente; a questi spetta convocare il Collegio di propria iniziativa o su richiesta della parte attrice.
3. In caso di assenza del Presidente del Collegio degli arbitri, sarà presieduto dall'arbitro più anziano di età.

### Art. 18

#### Permanenza in carica

Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei revisori dei conti, il Collegio degli arbitri restano in carica per anni 5 e sono rieleggibili. Le cariche, ad eccezione da quanto previsto all'art. 13 comma c, si intendono gratuite. Per il primo quinquennio, l'Assemblea dei Consorziati, ciascuno con 1 (uno) voto pro capite, procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice-Presidente. Successivamente al primo quinquennio, ad ogni consorzio iscritto nelle liste elettorali spetta un numero di voti che è in relazione alla media dei contributi consorziali corrisposti nel quadriennio precedente all'ultimo. Più precisamente il numero dei voti risulterà dall'applicazione della formula  $V = \sqrt{c/100}$  nella quale V indica il numero dei voti e c l'importo della media dei contributi, salvo future modifiche che verranno approvate dall'Assemblea dei Consorziati, fermo restando che ad ogni consorzio spetterà in ogni caso almeno 1 voto. Il consorzio che non abbia ancora maturato un quadriennio di utenza avrà diritto ad 1 (uno) solo voto. In caso di parità di voti si intende nominato alle cariche sociali il più anziano di età.

## Art. 19

### Controversie di competenza degli arbitri

- 1) Le controversie che potrebbero sorgere, nelle materie disciplinate dal presente statuto, tra i consorziati ed il Consorzio, fra consorziati e consorziati, fra consorzio ed imprenditori, fornitori e terzi saranno sottoposte in prima istanza al Collegio degli Arbitri, che curerà di comporre le insorte divergenze.
- 2) Il consorziato che si ritenga leso dai provvedimenti adottati dagli organi dell'amministrazione consorziale in applicazione delle norme contenute nel presente statuto ha diritto di ricorrere al Collegio degli arbitri.

## Art. 20

### Obblighi dei consorziati

1. Ciascun consorziato ha l'obbligo di lasciare a piena disposizione del Consorzio tutti i cavi, fossi, roggette con i relativi edifici ed opere di sua proprietà, relativi alle adduzioni delle acque, perché lo stesso ne possa usare per la condotta, distribuzione ed impiego delle acque consorziate e per la raccolta, traduzione e scarico delle colature.
2. Ove si determini la necessità di nuove opere o tracciamento di nuovi canali, che siano approvate dall'Assemblea per la traduzione, dispensa, scolo e raccolta delle acque consorziate, attraverso i beni dei consorziati, il progetto dovrà prevedere il minor danno possibile alle proprietà interessate, con le quali il Consiglio di Amministrazione dovrà favorire l'accordo con l'eventuale intervento del Collegio degli Arbitri. Avverso al progetto i proprietari interessati potranno, comunque, opporsi nei modi e nei termini consentiti dalla legge.
3. Qualora il consorzio intendesse procedere a particolari sperimentazioni attinenti ai sistemi di irrigazione o alla ricerca di elementi statistici, il consorziato sarà tenuto a permetterne l'esecuzione sui propri fondi, che saranno a tale scopo prescelti, nonché a comunicare al medesimo tutte le notizie, informazioni e dati statistici relativi al proprio ordinamento irriguo e colturale.
4. I consorziati sono tenuti a permettere al Consorzio di praticare sui loro fondi i passaggi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali e degli edifici di distribuzione delle acque, previa deliberazione dell'assemblea per le opere straordinarie e salvo refusione degli eventuali danni.
5. I materiali di spurgo dei canali estratti a cura del Consorzio dovranno essere trasportati, quando necessari, a cura e spese del Consorzio in luoghi all'uopo idonei. Il proprietario del fondo che ne faccia richiesta potrà utilizzare, con trasporto a sua cura e spese, tali materiali.
6. Non saranno tollerati piantamenti a distanza minore di tre metri dagli edifici in muratura, in cemento, in vivo e dai rivestimenti di sponda, distanza misurata dal limite esterno dei manufatti.
7. Per le piante che non si trovino nelle condizioni sopra indicate e per quelle che comunque possono costituire pericolo per la stabilità delle sponde dei canali e per l'integrità degli edifici od ostacolo al libero deflusso delle acque, il Consorzio ha facoltà di ordinare ai consorziati l'abbattimento e in difetto di provvedervi esso stesso, a spese del consorziato.
8. Il Consorzio ha pure facoltà di stabilire particolari distanze nelle coltivazioni dei terreni consorziati latitanti ai canali.
9. I Funzionari, Agenti, Acquaioli, Campari del Consorzio e qualsiasi altra persona del Consorzio incaricata, hanno sempre il diritto di passaggio sulle sponde dei canali per il disimpegno del loro servizio.

10. Essi hanno pure facoltà di accesso sui fondi dei consorziati, negli edifici stabilimenti, per ogni controllo inerente all'uso delle acque.
11. Per l'esercizio delle servitù precedentemente contemplate sui fondi dei consorziati sarà dovuta un'indennità da determinarsi in base ai seguenti criteri di massima:
- le indennità di occupazione permanente con cavi ed altre opere sociali quando non venga convenuta la cessione o vendita del terreno occupato saranno determinate in una quota annua ragguagliata al canone di mercato d'affitto del terreno; nel caso però che un canale non dovesse più venire utilizzato dal Consorzio, il Consorzio stesso sarà tenuto al lodevole ripristino;
  - le indennità per occupazioni di terreni consorziati saranno determinate in una quota annua ragguagliata al danno conseguente all'esercizio dell'occupazione;
  - le indennità di occupazione e passaggi temporanei nonché le indennità per le sperimentazioni eseguite saranno determinate in base al danno effettivamente arrecato al fondo nelle condizioni del suo stato colturale;
  - le indennità per immissione di acque nei cavi privati dei consorziati saranno determinate in una quota di concorso nella manutenzione in ragione dell'acqua immessa; per alcune categorie di cavi potrà essere corrisposta una quota di affitto sede-cavi secondo le modalità da stabilirsi con regolamento.
12. Esclusi i casi espressamente sopra indicati, nessuna indennità spetta ai consorziati per l'esercizio delle facoltà riservate al Consorzio.
13. Le servitù indotte dalle norme del presente Statuto sulle proprietà dei consorziati si intendono costituite a vantaggio della gestione consorziale e debbono essere esercitate col minor danno possibile al fondo consorziato. Esse dureranno fino a che permanga la necessità per la quale furono costituite.
14. Ciascun consorziato ha la civile responsabilità di ogni fatto che turbi o pregiudichi il buon andamento del Consorzio, anche se commesso dai suoi affittuari, dipendenti o incaricati.
15. Senza pregiudizio dell'azione penale, del risarcimento dei danni e del pagamento dell'eventuale acqua indebitamente goduta, è stabilita una penalità di importo da determinarsi a cura del Consiglio di Amministrazione a carico del consorziato che:
- non esegue o intralcia l'esecuzione delle disposizioni che, ai sensi di Statuto e regolamento, possono essere stabilite a carico del consorziato o che comunque intralcia l'esercizio delle facoltà assegnate al Consorzio, suoi rappresentanti ed agenti; in caso di recidiva o di rifiuto ad eseguire le disposizioni di cui sopra sarà in facoltà del Consorzio di privarlo dell'acqua di irrigazione e di fare eseguire le opere necessarie a maggiori spese del trasgressore;
  - varia in qualsiasi modo e per qualsiasi titolo o causa le disposizioni del Consorzio relative alla derivazione, condotta, distribuzione, diramazione e raccolta delle acque o che ne impedisce o ritarda l'esecuzione;
  - altera in qualsiasi modo e per qualsiasi titolo o motivo gli edifici, gli alvei e le sponde dei canali conduttori, distributori, raccoglitori, e delle fontane e in genere le opere stabili o provvisorie di condotta, scarico e raccolta delle acque e di lavori eseguiti dal Consorzio;
  - prende, deriva, utilizza abusivamente a profitto proprio o di altri, acque vive o colaticcie scorrenti nei canali, nei raccoglitori o sparse su beni irrigati; nella valutazione del danno arrecato al Consorzio sarà considerata l'aggravante dovuta ad eventuale regime di riduzione dei canali;



- e) opera o favorisce in qualsiasi modo disperdimenti o deviazioni d'acqua a danno del Consorzio o dei consorziati;
  - f) manomette o danneggia le attrezzature di proprietà del Consorzio;
  - g) pratica scarichi o gettiti abusivi di materiali nei corsi d'acqua;
  - h) viola in qualunque modo le disposizioni statutarie e regolamentari.
16. Il consorziato che in qualunque modo fa commercio dell'acqua consorziale pagherà una penalità da fissarsi dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della durata e del quantitativo di acqua sottratto, oltre i danni che in qualunque modo siano derivati, al Consorzio o ad altri utenti.
17. Tutte le penalità, di cui ai punti precedenti sono devolute al Consorzio.
18. Contro il provvedimento di applicazione di una penalità è ammesso ricorso entro quindici giorni al Collegio degli Arbitri che giudica inappellabilmente con facoltà altresì di elevare la misura della penalità stabilita.
19. Le deliberazioni ed i provvedimenti adottati dall'Assemblea dei consorziati, dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente del Consorzio, in conformità del presente Statuto, vincolano l'universalità dei consorziati e sono obbligatori per ciascuno di essi.
20. In ogni caso le deliberazioni e i provvedimenti stessi, sempre che adottati nell'ambito delle norme statutarie, non inducono alcuna obbligazione personale o solidale nei membri dei detti Organi consorziali.
21. Il consorziato che si ritenga leso dai provvedimenti adottati dagli Organi dell'Amministrazione Consorziale, in applicazione delle norme contenute nel presente Statuto, ha diritto di ricorrere al Collegio degli Arbitri.

#### **Art. 21**

##### **Norma finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si richiama la vigente normativa riguardante i Consorzi di irrigazione ed il Codice Civile.

In originale firmato: ORSI CARBONE LUIGI CARLO - MAGGI MARIO -  
BONAVOGLIA GIUSEPPE - ASTOLFI GIAMPIETRO ETTORE - BOTTAZZI  
GIOVANNA - DIVANO GIUSEPPE - DIVANO CLAUDIO - CATTO GIUSEPPE -  
FERRARA RINALDO - GATTI ANDREA - ARTANA GIUSEPPE - GUIDOBONO  
CAVALCHINI GAROFOLI ALESSANDRO - LODI PATRIZIA - MARTINI MICHELE -  
ORSI CARBONE PIETRO FAUSTO - RESCIA CARLA LUISA - PONTA GIUSEPPE -  
ROSSI CARLA - SACCO Enrica - SACCO PAOLA MARIA - VECCHIONE MARICA -  
ZANABONI FRANCAANGELO - ZANELLI LODOVICO - CASTELLOTTI GIANFRANCO -  
NOTAIO PILOTTI OTTAVIO